

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.COLL.

[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso R.G. n. [REDACTED], proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco La Gattuta (cod. fisc.: LGTFNC68M01H501I), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Anicio Gallo, n.194 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

[REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, [REDACTED] del [REDACTED], notificato in data [REDACTED], in forza del quale il

ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale VVF, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica, in data [REDACTED].
“Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 5/10 – OS 10/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett.f), punto 1”;
“Deficit statura (cm. 160) D.M. 11/03/2008 n.78 art.1 comma 1 DPCM 22/07/1987 n.411, art.3, comma 2”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno [REDACTED], il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetto con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (*legge finanziaria per il 2007*), nella qualifica di vigile, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F.

All'art. 2, comma 1, lettera g) del bando della procedura selettiva era richiesto il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti dal D.M. n. 228 del 3 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, queste ultime intervenute con l'adozione del D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso *de quo*, è stato convocato anche il ricorrente, il quale, **superata la prova**

per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stato sottoposto dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, all'esito della quale è stato dichiarato non idoneo per il seguente motivo: "Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 5/10 – OS 10/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett.f), punto 1"; "Deficit statura (cm. 160) D.M. 11/03/2008 n.78 art.1 comma 1 DPCM 22/07/1987 n.411, art.3, comma 2" e, di conseguenza, è stato escluso dalla procedura selettiva con l'epigrafato decreto, avverso cui ha svolto censure di illegittimità, sotto svariati profili.

Con OCI n. [REDACTED] del [REDACTED], è stata disposta una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, le condizioni oculistiche e della vista del ricorrente, incaricando di ciò il Ministero della Difesa - Servizio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, intesa ad accertare la sussistenza o meno della patologia riscontrata.

A seguito del deposito, in data [REDACTED], della relazione di verifica, dall'esito favorevole per il ricorrente, in quanto ha escluso la sussistenza della contestata patologia, questa Sezione, con OCI n. [REDACTED] del [REDACTED], ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata, autorizzando, a tal fine, la notifica per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, nei termini seguenti.

Il ricorrente, in data [REDACTED], ha depositato le prove dell'avvenuta notifica.

2.1. Quanto alla causa di esclusione per *Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 5/10 – OS 10/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett.f), punto 1*, le doglianze di parte ricorrente risultano fondate sotto l'assorbente profilo di censura dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Risulta evidente, vista la divergenza delle risultanze dell'ispezione effettuata in sede concorsuale ed in sede di verifica, che il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente potrebbe essere dovuto ad un errore nella rilevazione dell'imperfezione oculistica.

2.2. Quanto alla causa di esclusione per “Deficit statura (cm. 160) D.M. 11/03/2008 n.78 art.1 comma 1 DPCM 22/07/1987 n.411, art.3, comma 2”, valgono le seguenti considerazioni.

Nel caso di specie, la procedura concorsuale *de qua* si è conclusa con la graduatoria definitiva, approvata e pubblicata già nell’anno 2010 (con D.M. n. 88 del 14/07/2010, poi rettificato con D.M. n. 135 del 05/10/2010).

Successivamente, la P.A., dovendo attingere per le assunzioni alla graduatoria approvata nel 2010, ancora vigente in virtù della Legge 11.12.2016 n. 232, ha proceduto all’accertamento circa la persistenza dei requisiti fisici al momento dell’assunzione, in coerente applicazione dell’art. 14 della legge 5 dicembre 1988 n. 521.

Conseguentemente, la fattispecie *sub esame* esula dalla sfera di applicazione della norma transitoria di cui al precitato articolo 4 della Legge n. 2/15.

Invero, l’accertamento in contestazione è un diverso accertamento, inteso a verificare la permanenza dei requisiti fisici del candidato - in aggiunta ed in un momento molto posteriore rispetto a quello già effettuato nell’ambito della procedura selettiva, indetta con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140, costituente la *lex specialis* concorsuale- nell’esercizio di un *potere-dovere* della P.A. riveniente da una norma di rango primario, l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988 n. 521, assolutamente estranea rispetto alle previsioni del bando *de quo*.

Orbene, in tale quadro fattuale e normativo, non può che trovare applicazione la disciplina normativa di settore, vigente al momento dell’esercizio del *potere-dovere*, riveniente dall’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, cioè al momento dell’assunzione, in coerenza, peraltro, con principi già espressi dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (*ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1476/2016; Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5911/ 2014).

Né può ritenersi sussistente alcuna disparità di trattamento rispetto ai candidati vincitori dello stesso concorso, solo se si considera che i suddetti vincitori sono

stati sottoposti (con esito positivo) soltanto agli accertamenti psicofisici previsti dalla *lex specialis* del concorso e sono stati assunti subito dopo l'approvazione della graduatoria, mentre gli idonei - fra cui l'odierno ricorrente- che pure sono stati sottoposti (con esito positivo) ai medesimi accertamenti psicofisici, vengono dopo, a distanza di molti anni, sottoposti a nuovi accertamenti, intesi a verificare la permanenza dei suddetti requisiti, peraltro soltanto in conseguenza di fattori accidentali e non prevedibili *ex ante*, quali la scelta legislativa di prorogare la vigenza della graduatoria nonché la decisione amministrativa di autorizzare l'assunzione degli idonei ivi collocati, in assenza dei quali nessuna immissione in servizio si sarebbe verificata per i suddetti idonei.

Al contrario, applicando, nello stesso momento, la pregressa normativa per gli idonei di una graduatoria approvata prima dell'entrata in vigore della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del DPR 17 dicembre 2015 n. n. 207 e la normativa vigente agli idonei inclusi in una graduatoria approvata successivamente, si potrebbe determinare una disparità di trattamento fra soggetti da immettere in servizio nello stesso momento, nell'esercizio del medesimo potere-dovere di verifica *ex post* dei requisiti fisici, riveniente dall'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento, per quanto di interesse.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto che l'attività difensiva viene a concludersi nella fase cautelare del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.**

Condanna la P.A. al pagamento delle spese processuali, che liquida,

complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 500 (euro cinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.